

Lr. 687/13

**TRIBUNALE DI AVELLINO**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Ciro Luce, all'udienza del 10 aprile 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al nr. 1738/2011 R.G.Lavoro e vertente

**TRA**

**[REDACTED]**, elett.te domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Alvino n. 7 presso lo studio dell'Avv.to Anna De Martino e dell'Avv.to Elisa Sicignano che le rappresenta e difende in virtù di mandato conferito a margine del ricorso introduttivo

A handwritten signature in black ink, enclosed in a circle.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

Unicoop Tirreno soc. coop. a Mutualità Prevalente in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Gian Paolo Sghembri del foro di Grosseto e Marcello Marra, ed entrambi elett.te domiciliati presso lo studio del secondo in Avellino alla via F. Jannaccone n. 5

**RESISTENTE**

Conclusioni delle parti: come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 16 maggio 2011 le ricorrenti in epigrafe, dipendenti della resistente società cooperativa, hanno contestato la legittimità del licenziamento disposto con missive del 17 agosto 2009, recapitate il 20-8-2009, sul presupposto della impossibilità di una reintegra nel posto occupato in passato, e comunque in mansioni equivalenti ad esse.

Le ricorrenti avevano già adito l'Autorità Giudiziaria, impugnando, con ricorso di urgenza, il trasferimento di azienda effettuato dalla Unicoop Tirreno a favore di Immobiliare srl in data 18 aprile 2009, ed avente ad oggetto la sede ove le stesse prestavano la propria attività. In accoglimento delle doglianze mosse, il Tribunale di Avellino aveva ordinato alla società cooperativa di reintegrare le due lavoratrici (Ordinanza di primo grado del 21-7-2009, confermata dalla pronuncia collegiale del 27-7-2010).

La resistente si è costituita, insistendo per il rigetto della domanda, e chiedendo, con domanda riconvenzionale, che si accertasse la legittimità del trasferimento di ramo di azienda del 18 aprile 2009 nei confronti della Immobiliare srl, della quale chiedevano la chiamata in causa.



Con ordinanza del 17/30 luglio 2011 il Giudice autorizzava detta chiamata in causa, alla quale però la resistente non provvedeva, così incorrendo nella conseguente decadenza.

Nel merito, le ricorrenti sono state licenziate con le missive recanti data 17-8-2009, e nelle quali la Unicoop Tirreno, richiamata l'esistenza di contenzioso ancora in atto quanto alle vicende relative alla cessione del ramo di azienda (proposizione di reclamo avverso il provvedimento cautelare di prime cure) sostenevano di non aver più alcuna possibilità di reimpiegare le due nel posto di lavoro precedente alla cessione, né di adibirle presso altre unità produttive, alle medesime mansioni o mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte,

escludendo quindi qualsiasi utile reimpiego, e disponendo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

I licenziamenti sono stati contestati, in quanto si esclude da parte delle ricorrenti la sussistenza del giustificato motivo: in particolare, la società avrebbe provveduto, anche dopo il licenziamento, a numerose assunzioni, analiticamente indicate ai punti da 24 e s.s. di cui al ricorso introduttivo.

Quanto alla legittimità della cessione del ramo di azienda, il Tribunale ritiene innanzitutto di richiamare le argomentazioni già poste a fondamento della decisione cautelare richiamata, nella quale si è affermato che il contratto intercorso fra le società Immobiliare srl e Soc. Coop. Unicoop Tirreno rientra formalmente nello schema legale disciplinato dall'art. 2112 c.c.

Ed invero, deve ritenersi sussista un trasferimento d'azienda allorché il complesso dei beni ceduti costituisca un insieme di beni organizzati per le attività imprenditoriali sia per il cedente che per il cessionario, così realizzandosi in buona sostanza il subingresso di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'attività di impresa, con la possibilità, per il cessionario, di sfruttare, anche nelle relazioni con i terzi e con la clientela, la stessa posizione dell'alienante.

In linea teorica la cessione di ramo di azienda non può essere negata allorché oggetto della cessione sia un punto vendita, in quanto effettivamente lo stesso si caratterizzi per essere un complesso di beni organizzati, funzionalmente autonomo, comprensivo di beni e servizi.

In generale la Corte di Cassazione ha, con orientamento consolidato, ritenuto che rientrano nella fattispecie del trasferimento d'azienda tutti quei casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato soltanto il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire (cfr. ex plurimis: Cass. 14 dicembre 1998 n. 12554; Cass. 14 luglio 1993 n. 7795,

Cass. 22 febbraio 1992 n. 1763); la Corte ha ribadito più volte che la vicenda circolatoria, oltre a interessare l'azienda, ossia il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, può riguardare anche un solo ramo di essa; ha anche statuito che il complesso dei beni, oggetto del conferimento dell'azienda (o di un ramo di essa), deve essere idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente, purchè resti inalterata l'unità economica e funzionale del complesso aziendale, dal momento che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte di una azienda, essendo altresì necessario che essi, per le loro caratteristiche ed il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica attività imprenditoriale.

Ora, non è dubbio che il punto vendita di una più vasta catena di attività commerciale costituisca una sorta di azienda nell'azienda, secondo la definizione offerta dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce, e che quindi la cessione di esso possa essere fatta rientrare nella nozione di ramo di azienda, con la conseguenza che essa risulti configurabile anche quando riguardi una singola unità produttiva, un ufficio o un reparto privi di autonomia, purché detta entità presenti una organizzazione di mezzi idonea, anche mediante successiva eventuale integrazione ad opera del cessionario, allo svolgimento dell'attività di impresa.



In buon sostanza, va ritenuto che nel caso di specie il punto vendita si configura come sotto-azienda in sé completa ed autosufficiente, capace di realizzare un'attività finale avente rilevanza esterna, e non come un semplice reparto organizzativo interno.

La tutela della stabilità del posto di lavoro richiede poi, e necessariamente, che il settore che viene ceduto abbia autonomia produttiva e/o funzionale. Nel caso di


specie tale autonomia sembrerebbe sussistere tenuto conto della circostanza che il ramo venduto ha la capacità di fare produzione, acquistando e vendendo il prodotto da e a chi vuole, senza nessuna sorta di condizionamento.

La vendita di merce al dettaglio -e la conseguente organizzazione di uomini e mezzi che vi sottostanno- è in genere un'attività che potrebbe essere anche svolta per altri, quindi può affermarsi che essa costituisca ramo d'azienda.

Se sotto il profilo formale il contratto di cessione di che trattasi può essere inquadrato nello schema legale della cessione di ramo di azienda in quanto avente ad oggetto alcune filiali della società Unicoop Tirreno Soc.Coop., come articolazioni funzionalmente autonome (si confrontino sul punto le note pronunce sul c.d. caso Standa) della stessa, ritiene però il Giudice della fase cautelare ha ritenuto di dichiararne la inefficacia nei confronti della attuali ricorrenti.

Ed invero, nei casi di cessione di azienda o di un suo ramo, l'intento delle parti contraenti può rivelarsi, in concreto, quello di porre in essere un negozio che formalmente rispetti, come nel caso in esame, lo schema legale della fattispecie tipica ma che nella sostanza sia diretta ad aggirare le norme, poste a protezione dei lavoratori, che stabiliscono le ipotesi tassative in cui è possibile effettuare licenziamenti collettivi per riduzione di personale.

Più in particolare la fattispecie di cui all'art. 1344 c.c. si distingue dal contratto nullo ex art. 1418 c.c. in quanto, a differenza di quest'ultimo, che comporta una violazione diretta ed esplicita del disposto della norma imperativa, il contratto fraudolento ne realizza una violazione mediata e indiretta, rispettandone formalmente la lettera, ma disattendendone lo spirito. Il contratto in frode alla legge è stato definito, infatti, come una sottospecie del contratto illecito per illiceità della causa e come tale nullo.



Al di là delle definizioni teoriche, in ogni caso, indice sintomatico della frode, come per costante giurisprudenza, è il ricorso ad un negozio formalmente lecito ma con modalità e secondo condizioni che ne svelano un utilizzo non conforme alla sua funzione tipica.

Il fenomeno del decentramento delle imprese -sempre più esteso in ragione anche del perfezionamento tecnologico capace di incentivare forme di segmentazione del processo produttivo- può agevolare l'utilizzazione del trasferimento d'azienda come strumento di estromissione dal mondo lavorativo dei dipendenti (addotti al ramo d'azienda ceduto) senza il loro consenso, ed esso può anche celare la volontà dell'imprenditore di servirsi di forme di flessibilità legislativamente non contemplate, con conseguente liberazione da ogni responsabilità e con il passaggio ad altri soggetti di ogni onere gestionale.

Resta però la necessità di valorizzare le garanzie del lavoratore ceduto, considerato che la cessione del ramo di azienda si configura, con riferimento alla posizione del lavoratore, come successione legale di contratto e, non richiedendo il consenso del contraente ceduto (lavoratore trasferito), non può essere assimilata alla cessione negoziale per la quale il suddetto consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie negoziale.

Essa può essere ritenuta preferibile dall'imprenditore, nell'ottica della c.d. delocalizzazione cui si è fatto cenno, in quanto viceversa la disciplina dettata dagli artt. 1406 e ss. c.c., prevede adempimenti, tra cui la necessità del consenso del contraente ceduto, che concretizzano un complesso di disposizioni che, per la propria articolazione e la propria rigidità, si presentano come poco permeabili alle esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese.



Per queste ragioni la disciplina del negozio fraudolento dovrebbe consentire di coniugare le ragioni dell'economia con quelle della tutela del lavoro.

La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di precisare che il fenomeno traslativo, oggetto della previsione dell'art. 2112 c.c. può concretamente realizzarsi anche con una pluralità di negozi giuridici tra loro collegati, il che rende necessario, proprio in funzione di garanzia per i lavoratori, di procedere ad una indagine rigorosa circa la sussistenza del collegamento negoziale e l'effettiva finalità sottesa a detto collegamento potendo sempre realizzarsi un intento fraudolento ed una cessione di azienda dissimulata. L'intento fraudolento può essere provato, anche sulla base di elementi indiziari purché gravi precisi e concordanti, al fine di dimostrare che la vera ragione dell'accordo è quella di liberarsi del gruppo di lavoratori impiegati nell'azienda ceduta, così eludendo la legislazione vigente in materia di licenziamento, di cassa integrazione e di mobilità, e ponendo a carico della collettività i relativi oneri.

Nel caso di specie, sicuramente indicativa in tal senso è la cessione di punti vendita effettuata da un soggetto commerciale c.d. forte - tale è sicuramente la Unicoop Tirreno Coop. considerata la notevole estensione sul territorio nazionale- ad un soggetto che non abbia concreta capacità imprenditoriale -si veda sul punto la scheda camerale della cessionaria Immobiliare srl- poiché tale cessione indubbiamente può rivelarsi, in concorso con altri elementi parimenti indiziari, fortemente indicativa della volontà di sottrarsi all'obbligo di riallocare il personale presso le altre sedi, ove si fosse comunque deciso di effettuare la chiusura di uno o più punti vendita.

Sul punto questo Tribunale non ignora l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, richiamato nelle difese della resistente, secondo cui "non è in frode alla legge né concluso per un motivo illecito il contratto di cessione di azienda a



soggetto che per le sue caratteristiche imprenditoriali ed in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro".


Purtuttavia in presenza di taluni indici c.d. sintomatici è possibile dedurre il carattere fraudolento dell'operazione commerciale, indici che non si riducono, ovviamente , alle mera ipotesi prevista dalla citata decisione, ovvero alle caratteristiche imprenditoriali della cessionaria.

Nei casi di cessione di azienda o di un suo ramo, il Giudice può fare ricorso ad elementi presuntivi della frode, ritenendo significative, anche in via disgiuntiva, ulteriori circostanze: qualità del cedente e del cessionario, inadeguatezza del prezzo di cessione, mancato esercizio da parte del cessionario dei poteri direttivi sul personale, mancato rispetto delle procedure di consultazione sindacale, mancato inizio dell'attività effettiva di lavoro e successivo licenziamento, e ciò al fine di accertare se la cessione è servita unicamente a procedere al licenziamento delle ricorrenti mediante la interposizione di un terzo soggetto, che nel caso in esame è agevolmente identificabile con la Immobiliare srl.

Rispetto all'accordo di cessione di cui si discute , tali elementi indiziari sembrano indubbiamente sussistere .

Ed invero, circa le caratteristiche della cedente, va osservato che pur rientrando la gestione dei supermercati nell'oggetto sociale della Immobiliare srl, di fatto la stessa non risulta avere esercitato in concreto l'attività in questione. La circostanza, dedotta dalle ricorrenti, oltrechè documentalmente desumibile , può dirsi pacifica in quanto non contestata.

Peraltro, come emerge dalla scheda camerale depositata dalle resistenti, la Immobiliare srl risulta essere un'azienda che non ha prodotto dalla sua costituzione alcun fatturato né depositato dall'anno 2006 in poi alcun bilancio, né



avuto alle sue dipendenze alcun lavoratore né in concreto svolto alcuna delle attività indicate nell'atto costitutivo, come oggetto sociale.

Non congruo appare, poi, il prezzo pattuito per la cessione rispetto alle caratteristiche del punto vendita ceduto .


Incontestato è ancora, sotto altro profilo, che le ricorrenti, dalla data in cui sarebbero formalmente passate alle dipendenze della cessionaria, non abbiano, salvo pochi giorni in cui sono state adibite a mansioni inferiori quali lo smontaggio di suppellettili, effettivamente svolto attività di lavoro; i locali peraltro, sono stati poco dopo la cessione oggetto di incendio a causa di ignoti .

Sul punto, la contumacia della resistente Immobiliare srl non consente di stabilire quali fossero in concreto le esigenze organizzative, le difficoltà operative e le ragioni per cui l'incendio dei locali avesse impedito la prosecuzione, in altri locali, dell'attività di vendita , con la conseguenza che il mancato riavvio della stessa appare oggettivamente sintomatico della mancanza di volontà di rendere operativa la gestione del ramo ceduto.

Peraltro la inattività dei dipendenti trasferiti , successivamente alla cessione , cui ha fatto seguito il quasi immediato licenziamento, appare anch'esso indice indiziario della natura fraudolenta della operazione di cessione .

In tale ottica appare sintomatico anche l'omesso perfezionamento delle procedure di consultazione sindacale preordinate alla cessione .

L'art. 47 della legge n. 428/1990 prevede che in caso di trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda in cui siano complessivamente occupati più di 15 lavoratori, «il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze



sindacali aziendali costituite (...) nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento»; entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le organizzazioni sindacali possono chiedere un esame congiunto; entro successivi sette giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, il cedente ed il cessionario sono tenuti ad avviare l'esame congiunto con i soggetti sindacali che lo hanno richiesto. La consultazione si intende, peraltro, esaurita anche se, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo con i sindacati coinvolti. Il mancato rispetto degli obblighi procedurali di cui al sopradetto art. 47 costituisce condotta antisindacale a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori».

Ora, nel caso di specie la Unicoop Tirreno Coop. avrebbe avviato la procedura di consultazione sindacale con comunicazione del 19/11/2008 ,la quale peraltro reca la indicazione di altro soggetto, la Cavamarket spa, in luogo della Immobiliare srl .

La richiesta di esame congiunto ai sensi del comma 2 dell'art. 47 L.428/90, però , è sì presente agli atti in semplice copia , in quanto depositata dalla Unicoop Tirreno, ma non vi è traccia documentale che ne provi l'avvenuta ricezione in tempo utile da parte dei rappresentanti sindacali i quali , dal successivo verbale di incontro, risultano tutti assenti.




Né la resistente spiega quale sia stato il sistema di notifica della richiesta, se essa sia stata inviata a mezzo fax (in atti non risultano ricevute di fax ) o con raccomandata con avviso di ricevimento (non vi sono avvisi di ricevimento ad essa riferibili) la quale, peraltro, se spedita il giorno 24 o anche il 23 , difficilmente sarebbe potuta giungere a destinazione in un solo giorno.

Quindi anche tale circostanza è senz'altro fortemente indicativa della volontà di sottrarsi all'esame congiunto con le forze sindacali e sebbene tanto non infici la validità del negozio di cessione, rappresenta ulteriore elemento indiziario della natura fraudolenta di esso.

Appare peraltro fortemente indicativa in tal senso anche la perpetrata violazione delle disposizioni di cui all'art.10 del contratto di cessione, essendo la Immobiliare di fatto venuta meno all'obbligo di astenersi dal porre in essere procedure per la riduzione del personale, licenziamenti collettivi o plurimi soggetti.

Emerge dal verbale di udienza (della fase cautelare, ed è confermato negli atti del presente procedimento), e la circostanza non è in fatto contestata dalla Unicoop costituita, che si è limitata a farne constare la irrilevanza processuale ai fini del decidere nonché la ultroneità rispetto alle questioni controverse, che le due dipendenti sono state licenziate dopo un periodo di sostanziale inattività ( che di fatto dall'assunzione non è mai stato interrotto ).


Nella giurisprudenza più recente appare fortemente indicativo della ricorrenza di una ipotesi di frode alla legge , il caso in cui alla cessione di ramo d'azienda - disposto in favore di un soggetto privo di effettiva autonomia imprenditoriale- ,il quale presi in carico i lavoratori appartenenti al predetto ramo,ne utilizzi la prestazione per brevissimo tempo e cessi quindi l'attività - faccia seguito il quasi immediato licenziamento dei lavoratori ceduti. La cessione , in siffatti casi, costituisce negozio in frode alla legge essendo volto ad eludere le norme in materia di licenziamento collettivo; in tale ipotesi, la comunicazione del cedente ai dipendenti, essendo comunque volta a interrompere il rapporto di lavoro con lo stesso, deve essere equiparata a licenziamento illegittimo con conseguente applicazione dell'art. 18 Stat. lav.».



Nel presente giudizio la resistente Unicoop richiama successivi di integrazione del contratto di cessione di ramo di azienda, con cui si è rideterminato il prezzo della vendita, ma anche che i punti vendita ceduti complessivamente alla Immobiliare sono quelli che hanno realizzato, negli ultimi cinque anni, i risultati negativi descritti; tanto al fine di avvalorare la congruità del prezzo pattuito per la cessione. Sono state previste penali per violazioni degli accordi (€#1.000# per violazione, cos' pag. 19 lett. 11) e di €#15.000# per ogni licenziamento che non fosse per giusta causa e giustificato motivo. È stata prevista una fideiussione da parte di terzo soggetto.

Orbene, tali precisazioni non modificano la valutazione già espressa nella diversa sede cautelare, e che qui si conferma.

Uno degli atti di integrazione del contratto di cessione di ramo di azienda reca data del 16 settembre 2009 (firme autenticate il 17-11-2009), allorchè già si era messa in discussione la correttezza della cessione, e comunque tutte le circostanze dedotte non appaiono sufficienti ad escludere il già affermato intento elusivo. Manca ancora la evidenza della congruità del valore, così come appare sicuramente meritevole di nota che la Ipercoop manteneva la proprietà dei locali ove si svolgeva l'attività (pag. 18 della memoria, lett. J).



Le penali sono irrisorie, e comunque quelle riferite ai licenziamenti esclude le uniche ipotesi di licenziamento legittimo, ossia quelle per giusta causa e per giustificato motivo, così limitando la operatività della previsione ai soli casi di licenziamenti comunque illegittimi.

Di nessun rilievo appare la circostanza del rilascio di una fideiussione, mentre non si fa cenno alcuno alla circostanza dell'avvenuto pagamento del corrispettivo, comunque previsto.

Quanto alla procedura di consultazione sindacale, nella lettera del 19 marzo 2009 si richiama la precedente missiva del 19-11-2008, con la quale- così testualmente- Unicoop Tirreno soc. coop. e Cavamarket spa davano formalmente inizio alla procedura di cui all'art. 47 co. 1 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, la missiva vale quale nuova formale convocazione, ai sensi dell'art. 47 comma I, ed è riferita alle trattative in corso tra la Immobiliare e la Unicoop Tirreno. La missiva è stata trasmessa a Beatrice Giuseppe ed a Lucia De Maio, indicati in memoria quale r.s.a. (pag. 20); seguiva la richiesta di incontro da parte delle oo.ss. (richiesta del 20 marzo 2009), incontro fissato per il giorno 25 marzo, incontro che poi non si svolgeva, sulla base delle motivazioni riferite dalle oo.ss. stesse ...

Tale comunicazione, che formalmente sembra assicurare il rispetto degli obblighi di legge, ripropone però la esistenza di un legame tra Immobiliare e Cavamarket, indicate come partner commerciali, a fa riferimento ad una serie di elementi che, prospettati come confermativi della bontà della operazione, in realtà appaiono allo stato ancora sprovvisti di conferma: si ribadisce poi che i punti vendita in questione erano interessati da un andamento negativo, il che avvalorava il convincimento fin qui espresso.

La domanda riconvenzionale va quindi rigettata.

Quanto alle domande proposte in via principale, i licenziamenti oggetto di impugnativa sono sorretti dal giustificato motivo oggettivo, consistente nella soppressione del posto di lavoro, non essendo nemmeno possibile una utile ricollocazione delle lavoratrici.

Orbene, è pacifico che il licenziamento è giustificato se v'è effettiva soppressione del posto di lavoro, nonché l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altri settori


dell'attività produttiva; si tratta di eccezioni, ed è onere del datore di lavoro fornirne la prova.

Nel caso di specie, si afferma che la Unicoop Tirreno controlli al 100% la Ipercoop Tirreno spa e che complessivamente la stessa operi nel settore della distribuzione con 111 punti vendita, ed oltre 6.000 (seimila) dipendenti, e comunque è presente anche in altri settori economici (così nel ricorso introduttivo a pagina 9, affermazioni non contestate).

Le ricorrenti indicano una serie di assunzioni effettuate dal 19 febbraio 2009 allo 03-12-2010, in varie località italiane, compreso la regione Campania (Iperstore Napoli Arenaccia, ove sarebbero stati assunti 93 nuovi dipendenti), incrementando il numero complessivo dei dipendenti nel corso del 2009 di 796 (settecentonovantasei) unità.

Orbene, è vero che talune delle assunzioni sono precedenti al licenziamento per cui è causa, ma è pur vero che essi sono comunque successivi all'insorgere della volontà da parte della Unicoop di liberarsi del punto vendita, come risulta dalla lettera ex art. 47 citata e recante data 19-11-2008.

Ancora, si afferma che le assunzioni effettuate a Quarto e ad Arenaccia-Napoli sarebbero state effettuate da Ipercoop, che secondo parte resistente costituisce soggetto distinto e separato rispetto ad Unicoop, ma a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto, resta che si tratterebbe comunque solo di due dei riferimenti effettuati dalle ricorrenti a comprova delle nuove assunzioni. Stesso valga per quanto riguarda le assunzioni effettuate presso la sede di Civita Castellana; rispetto a tale specifica situazione, se pure il trasferimento avessero effettivamente riguardato solo i vecchi dipendenti esistenti presso altro punto vendita, chiuso, resta ingiustificata la mancata inclusione anche delle due ricorrenti nell'ambito di tale eventuale nuovo inserimento.




In conclusione, va quindi affermata la illegittimità dei licenziamenti oggetto di impugnativa, perché privo di giustificato motivo soggettivo.

Pacifico che la società datrice rientri nei limiti occupazionali previsti per la tutela di cui all'art. 18 Legge 300/70, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti ed anteriore alla entrata in vigore della L. 92/2012, va quindi disposto il reintegro delle lavoratrici nel posto di lavoro, e la condanna della datrice al pagamento a favore delle stesse di una indennità pari alla somma delle retribuzioni nella misura del trattamento in atto al momento del licenziamento illegittimo, maturate dall'illegittimo recesso e sino all'effettiva reintegra, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria nella misura di legge e dalla maturazione di ciascuna singola frazione e fino all'effettivo soddisfo.

Le allegazioni di parte resistente in ordine all'aliunde perceptum sono generiche, prive di riferimenti concreti, ed appaiono quindi infondate.

La resistente va condannata al pagamento a favore di ricorrenti delle spese di lite, liquidate nella somma di €#2.550# (duemilacinquecentocinquanta), di cui €#2.500# (duemilacinquecento) a titolo di compensi ed €#50# (cinquanta) a titolo di spese, oltre accessori come per Legge, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.



P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce , nella causa iscritta al nr. 1738/2011 R.G. Lavoro vertente tra [redacted] e [redacted] nei confronti di Unicoop Tirreno soc. coop. a mutualità prevalente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:

- 1) Accoglie la domanda principale e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a [redacted] ed a [redacted] da Unicoop Tirreno soc. coop. ed oggetto di impugnativa, ed ordina la reintegra

di queste nel posto di lavoro con le mansioni e la qualifica in godimento all'atto del licenziamento;

- 2) Condanna Unicoop Tirreno soc. coop. al pagamento a favore di [redacted] ed a [redacted] di una indennità pari alle retribuzioni di fatto non godute dall'illegittimo licenziamento e fino alla reintegra, con la maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione e fino all'effettivo soddisfo;
- 3) Rigetta la domanda riconvenzionale;
- 4) Condanna Unicoop Tirreno soc. coop. al pagamento a favore di [redacted] a [redacted] delle spese di lite, liquidate nella somma di €#2.550# (duemilacinquecentocinquanta), di cui €#2.500# (duemilacinquecento) a titolo di compensi ed €#50# (cinquanta) a titolo di spese, oltre accessori come per Legge, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

ellino, 10 aprile 2013

IL FUNZIONARIO  
Palmina Lucadamo

IL GIUDICE  
Citt. [redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 10-04-13  
IL FUNZIONARIO  
Palmina Lucadamo